



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 264066 del 31 dicembre 2012

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 71, comma 6 – Attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate non al pubblico - Requisito professionale

Codesta Associazione chiede chiarimenti circa l'obbligatorietà o meno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. ad opera del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, per i titolari di asili nido privati che somministrano pasti e bevande ai bambini assistiti.

Sottolinea, al riguardo, che in (...), non essendo presente una norma regionale esplicita al riguardo, l'interpretazione normativa ha portato all'assimilazione dei nidi privati con i circoli privati o locali non aperti al pubblico per i quali, nonostante le recenti modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 147 del 2012, è tuttora richiesto il possesso da parte del titolare e/o delegato del requisito professionale.

Chiede, pertanto, anche con riferimento ai recenti interventi di modifica del decreto legislativo n. 59 del 2010, nello specifico l'eliminazione dell'inciso *“anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone”* contenuto nel comma 6 dell'articolo 71 del medesimo decreto, se anche gli asili nido privati che somministrano pasti e bevande esclusivamente ai bambini assistiti siano esonerati dall'obbligo del possesso dei requisiti professionali.

Al riguardo si precisa quanto segue.

L'articolo 8, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 147 del 2012 riformula l'alinea del comma 6 dell'articolo 71, sopprimendo tra le modifiche apportate la locuzione *“anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone”*.

Per effetto di tale soppressione non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali elencati alle lettere a), b) e c) del comma 6 dell'articolo 71 nel caso di attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate non al pubblico ma nei confronti di una cerchia determinata di soggetti.

Con riferimento, nello specifico, all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il requisito professionale non può essere richiesto nel caso delle attività elencate alle lettere b), e), f), g) ed h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, come sostituito dal comma



7 dell'articolo 64 del decreto legislativo n. 59 del 2010, purché siano effettuate con modalità o in spazi nei quali l'accesso è consentito solo previo possesso di un titolo di ingresso o nei casi in cui è riservato a determinati soggetti.

Ad avviso della scrivente, pertanto, i titolari di asili nido privati che somministrano pasti e bevande ai soli bambini assistiti possono essere esonerati dall'obbligo del possesso dei requisiti professionali.

Con riferimento all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati, disciplinata nello specifico dal D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 e per i quali in (...) sembrerebbe tuttora richiesto il possesso del requisito professionale, si precisa che la modifica apportata al comma 6 dell'articolo 71 determina l'inapplicabilità di tutte quelle disposizioni del citato D.P.R. n. 235 che richiamano l'obbligo del possesso di tali requisiti professionali sia nel caso di circoli aderenti ad enti ed organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno, sia nel caso di circoli e associazioni che non aderiscono a tali enti ed organizzazioni, sia nel caso in cui i medesimi non rispondano alle caratteristiche degli articoli 11 e 11-bis del TUIR, nonché, infine, nel caso in cui l'attività sia affidata in gestione a terzi.

Si coglie, pertanto, l'occasione per richiamare, al riguardo, quanto esplicitato in premessa alla circolare 3635/C, ovvero che le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 59 del 2010, riconducibili alla competenza statale riservata, nella misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e su materie di competenza concorrente, prevalgono su eventuali disposizioni regionali in contrasto, che le Regioni avrebbero dovuto adeguare alle norme di attuazione della direttiva comunitaria, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dallo stesso citato decreto legislativo.

Si fa riferimento, in particolare, alla necessità di garantire il carattere unitario nazionale dell'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed eventuali titoli abilitanti, anche con riferimento alle pronunce della Corte Costituzionale che hanno riservato allo Stato, nell'ambito della competenza legislativa concorrente con le Regioni, l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed orientamenti didattici, nonché la disciplina dei titoli di abilitazione all'esercizio professionale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)